



Prot.n. del

ORDINANZA N. 193 del 28 ott. 2020

OGGETTO: "DISCIPLINA APERTURA ESERCIZI COMMERCIALI NELLE FESTIVITA' DI FINE ANNO 2020.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale del 30 gennaio 2020 da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in seguito alla segnalazione fatta dalla Cina di casi di polmonite identificata come un nuovo coronavirus Sars-CoV-2 nella città di Wuhan.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale il Governo italiano, tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, ha proclamato, per mesi sei (6), lo stato di emergenza e messo in atto le prime misure contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Visti: il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; il DPCM 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori posizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; il DPCM del 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il DPCM del 4 marzo 2020 rubricato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", mediante il quale sono state messe in atto misure per la tutela della salute dei cittadini, al fine di contenere la diffusione del contagio, incidendo sia sulla libertà delle persone, sia sullo svolgimento delle attività economiche.

Visto che si stabilisce che "per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga al 15 ottobre 2020 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Viste altresì la Delibera del Consiglio dei Ministri e il Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020, con i quali è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2021 dello stato di emergenza in conseguenza del rischio connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, con la conseguente proroga di tutte le misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, disponendo l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, e comunque con salvezza dei protocolli



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
ATTI DEL SINDACO

e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande;

Visti i DPCM 13 ottobre 2020, del 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 (quest'ultimo in vigore fino al 15 gennaio 2021) Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Visto il del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19».

Visto infine il Decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19".

Considerata l'autonomia delle amministrazioni regionali e comunali di prevedere misure più restrittive e diversamente modulate in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica locale, in conformità alla riserva di legge prevista dalle norme costituzionali per le limitazioni ad alcuni diritti di libertà, giustificate dall'interesse costituzionale della tutela della salute pubblica, che potranno discernere, a seconda del luogo e del momento di applicazione, quelle più opportune ed efficaci.

Preso atto che negli ultimi giorni è aumentato in modo esponenziale, in Città, il numero dei soggetti positivi al Covid19;

Ritenuto, pertanto, di dover contrastare il possibile incremento dell'indice RT, ossia il tasso di contagiosità del Coronavirus Sars-Cv-2, anche con l'assunzione di provvedimenti in deroga alle disposizioni legislative vigenti, limitando ulteriormente ogni eventuale possibile assembramento;

Visto l'art. 50 c.5 del D.Lgs. 267/00;

ORDINA dalle ore 12:00 del 31.12.2020 alle ore 07.00 del 01.01.2021:

- la chiusura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle gastronomie artigianali (Bar, Pasticcerie, Paninoteche, Gelaterie, Cometterie, Yogurterie, Rosticcerie, Pizzerie e assimilati), con facoltà della sola consegna a domicilio;
- il divieto a tutta la cittadinanza, di consumare cibi e bevande, nelle vie, nelle piazze, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;
- il divieto di accensione di impianti sonori o a viva voce tesi alla diffusione di ogni forma di musica e di intrattenimento;

ORDINA, altresì, dalle ore 00:00 del 31.12.2020 alle ore 07.00 del 02.01.2021



CITTÀ DI ERCOLANO
(Città Metropolitana di Napoli)
ATTI DEL SINDACO

- il divieto di vendita di bevande alcoliche o superalcoliche da parte di qualsiasi esercizio commerciale;

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio da contagio di cui alla presente ordinanza, comporta ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 400,00 (quattrocento) ad Euro 3.000,00 (tremila), nonché, per i casi previsti, nei confronti degli operatori economici, la sanzione amministrativa accessoria nei modi e forme di legge, il cui pagamento dovrà essere effettuato, entro 30 gg. Decorrenti dalla data di notifica del verbale di accertamento, mediante una delle seguenti modalità:

- c/c postale n. 22990808 – intestato al Comune di Ercolano – Servizio Tesoreria Comunale;
 - bonifico bancario – IBAN IT37E0514240140103570077952 – a favore del Servizio di Tesoreria Comunale di Ercolano;
- con la seguente causale: "SANZIONE AMMINISTRATIVA EX. ORDINANZA SINDACALE N. _____"

la trasmissione del presente provvedimento:

- al Prefetto di Napoli;
- al Presidente della Regione Campania, Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- al Questore della Provincia di Napoli;
- al locale Commissariato di P.S. Portici-Ercolano;
- alla tenenza carabinieri di Ercolano;
- al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Portici-Ercolano;
- alla Polizia Municipale per la sua esecuzione e per opportuna quanto dovuta conoscenza;
- alle Associazioni di categoria dei Commercianti, degli Artigiani e dei Consumatori maggiormente rappresentative del comune di Ercolano;
- alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio e al sito web del Comune;

che avverso la presente ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sede di Napoli – entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato – entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, *28 dicembre 2020*



Il Sindaco
Avv. Ciro Buonajuto

Corso Resina, 39 – 80056 ERCOLANO (NA), tel+39-0817881214- +39-0817881213 fax - +39-0817881214; www.comune.ercolano.na.it

PEC istituzionale: protocollo.ercolano@legalmail.it – PEC Ufficio: personale.ercolano@legalmail.it

C.F. 80017980634 – P.I. 01546501212